

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Agosto 2011

Giurisdizione, riparto di – Edilizia e urbanistica

Cass., sez. un., 8 agosto 2011 n. 17065

La controversia instaurata tra un privato e l'Amministrazione comunale, avente ad oggetto l'osservanza da parte del Comune, in occasione della costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati, delle norme civilistiche in materia di distanze tra le costruzioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando nella 'materia urbanistica ed edilizia' attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif., nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004.

Giurisdizione, riparto di – Contratti pubblici, revoca degli atti di gara

Cass., sez. un., 8 agosto 2011 n. 17066

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in fattispecie nella quale la società aggiudicataria dell'appalto pubblico aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità, da parte dell'Amministrazione appaltante, della revoca dell'atto di aggiudicazione e degli atti conseguenti, avvenuta prima della stipula del contratto.

Per affermare il principio di cui in massima le SU utilizzano due argomenti:

1) richiamano il principio secondo cui in tema di giurisdizione nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE - recante modifica delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sul "miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso" nella materia - imponendo agli Stati membri di assicurare che un contratto risultante da un'aggiudicazione illegittima sia "considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice", e prevedendo l'attuazione di principi corrispondenti a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato negli artt. 24 e 111 Cost., consente un'interpretazione costituzionalmente e, quindi, comunitariamente (ex art. 117 Cost.) orientata delle norme sulla giurisdizione, in virtù della quale nelle predette controversie - anche se relative ad una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva, ma prima del termine indicato per la sua trasposizione nel diritto interno (20 dicembre 2009) - va riconosciuto rilievo alla connessione tra le domande di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto concluso a seguito dell'illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e, ora, dell'art. 133, comma 1, lettera e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010;

2) ricordano il proprio precedente Cass., sez. un., 17 dicembre 2008 n. 29425 che attribuisce al g.a. la cognizione della revoca dell'aggiudicazione se avvenuta prima della stipulazione del contratto.

Si segnala come precedente nel senso che la revoca dell'aggiudicazione spetta al g.a. se interviene prima della stipulazione, e al g.o. se interviene dopo la stipulazione Cass., sez. un., 11 gennaio 2011 n. 391.

Giurisdizione, riparto di – Contratti pubblici, aggiudicazione

Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17145

Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la produzione della certificazione proveniente dall'INPS che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione; ne consegue che - essendo il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato circoscritto ai motivi inerenti la giurisdizione, con esclusione degli errori in iudicando e in procedendo - è inammissibile il ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che abbia provveduto a valutare la regolarità contributiva, secondo le risultanze del certificato INPS prodotto, di un'impresa ammessa a partecipare ad una gara di appalto di servizio pubblico di trasporto, risolvendosi tale censura nella denuncia della violazione di un limite interno alla giurisdizione del giudice amministrativo

In termini v. Cass., sez. un., n. 14608/2010

Giurisdizione, riparto di – Pubblico impiego

Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17148

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a concorso per il conseguimento di una posizione lavorativa riferibile ad un'area superiore a quella di appartenenza.

In termini v. Cass., sez. un. 15 ottobre 2003 n. 15403; Cass., sez. un., 14 aprile 2008 n. 9737

Giurisdizione, riparto di – Pubblico impiego

Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17149

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria in caso di contestazione della illegittima esclusione dalla graduatoria, disposta dall'Amministrazione con un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo, atteso che alla base della domanda vi è la denuncia di un uso illegittimo del potere amministrativo nella formulazione conclusiva della graduatoria.

Giurisdizione, riparto di – Pubblico impiego

Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17151

In tema di impiego pubblico privatizzato, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa va posto non con riferimento ad un atto giuridico o al momento dell'instaurazione della controversia, bensì con riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata.

Giurisdizione, riparto di – Atto amministrativo, concessioni amministrative

Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17142

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 167 del 1962 (come sostituito dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971) su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo allorché

non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della p.a., ai sensi dell'art. 5, l. Tar (ora art. 133, c. 1, lett. b), c.p.a.)

In termini v. Cass. n. 18257/2004

**Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di – Processo amministrativo, ottemperanza
Cass., sez. un., 10 agosto 2011 n. 17152**

Il giudice amministrativo che, in sede di ottemperanza, nomina un commissario ad acta con il compito di designare una commissione giudicatrice di tre membri, esercita correttamente il proprio potere giurisdizionale, nell'ambito del più ampio margine di discrezionalità ad esso riconosciuto, e pertanto è infondato il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro una siffatta decisione del Consiglio di Stato.